

Francesca Vitulo

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: SINTESI DELLA LEGGE 6/04

Il 19 marzo 2004 è entrata in vigore la legge n. 6/2004 con la quale si sono aperte le porte ad una nuova forma di tutela delle persone parzialmente o totalmente incapaci, rispettosa della autonomia di ciascuno.

L'amministrazione di sostegno permette "di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Questo nuovo strumento di tutela per i soggetti deboli è stato introdotto dalla legge 6/2004 attraverso la modifica delle norme del codice civile.

La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile che prima recitava "Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione" è diventata: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia" e il primo degli strumenti di tutela trattato all'interno della rubrica è proprio quello dell'amministrazione di sostegno.

Il nuovo articolo 404 del codice civile prevede che: ***"la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio"***. La nomina dell'amministratore di sostegno può dunque essere richiesta anche a causa di una impossibilità "solo" temporanea del beneficiario di gestire i propri interessi e può giustificarsi anche per effetto di una menomazione fisica che generi una privazione dell'autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita.

L'amministratore di sostegno è nominato con decreto del giudice tutelare su richiesta presentata direttamente al giudice tutelare, senza l'obbligatoria assistenza tecnica di un avvocato, da parte del beneficiario stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato) dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore, dal curatore, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (art. 406 c.c.).

Il giudice, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta deve pronunciarsi con un decreto che contenga: le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l'oggetto dell'incarico e gli atti che

L'amministratore di sostegno: sintesi della legge 6/04

Avv. Francesca Vitulo, consulente legale Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus

l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405 c.c.).

Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare deve, innanzitutto, avere riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario, nonché alla scelta eventualmente operata da quest'ultimo.

Il giudice tutelare può, infatti, disattendere l'indicazione data dal beneficiario stesso (*"l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata"* art. 408 c.c.) solo in presenza di gravi motivi (art. 408 c.c.).

In quest'ultimo caso o nel caso di mancata designazione da parte del beneficiario, il giudice tutelare nella scelta dovrà preferire, ove possibile, *"il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata"* (art. 408 c.c.).

Sono, invece, esclusi dalla possibilità di ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno *"gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario"*.

L'amministratore di sostegno deve operare, come già il tutore e il curatore, con la massima diligenza e qualora gli atti da lui compiuti dovessero essere in contrasto con le disposizioni di legge o in eccesso rispetto all'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno stesso, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

La legge 6/2004 sottolinea in più passaggi il preciso dovere di rispetto per le aspirazioni, i bisogni e la cura del beneficiario: ci troviamo di fronte ad un nuovo strumento di tutela a 360° del soggetto debole.

Una tutela "su misura", che deve tenere conto della persona in quanto tale, valorizzandone le capacità. Una protezione fondata su un **progetto personalizzato** di attività, redatto dal giudice tutelare e dallo stesso modificabile tutte le volte in cui l'interesse del beneficiario lo richieda.

L'amministratore di sostegno: sintesi della legge 6/04

Avv. Francesca Vitulo, consulente legale Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana (es: acquisti di modico valore, andare a comperare il giornale, le sigarette,...), continuando altresì ad essere titolare del potere di compiere in via autonoma tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o con funzioni di sola assistenza all'amministratore di sostegno.

La legge 6/2004 dà vita ad un sistema flessibile che consente di adottare lo strumento che meglio soddisfa le esigenze del singolo caso concreto, allentando il rigore dell'obbligatoria pronuncia dell'interdizione.

L'idoneità dello strumento giuridico prescelto a proteggere nel migliore dei modi possibile e con la migliore garanzia di qualità della vita, la persona interessata può dunque, a mio parere, essere adottato quale criterio che permette di scegliere fra l'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione.

Prima l'art. 414 c.c. recitava: *“il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti”*, oggi l'art. 414 c.c. stabilisce che: *“il maggiore di età e di un minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”*.

La sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione o i successivi provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, possono stabilire, inoltre, che *“taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore”*.

La legge 6/2004 garantisce altresì il passaggio da una misura di protezione all'altra attraverso alcune norme. L'art. 418 c.c., ad esempio, stabilisce che: *“Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare”*, mentre l'art. 413 c.c. disciplina un'ulteriore ipotesi prevedendo il caso in cui il giudice tutelare, su istanza di parte o anche d'ufficio, giunga a ritenere necessaria sia la cessazione dell'amministrazione di sostegno che la contemporanea dichiarazione dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Si realizza così una sorta di “scambio di binari” al fine di adeguare lo strumento giuridico alle effettive esigenze di protezione del soggetto.

L'amministratore di sostegno: sintesi della legge 6/04

Avv. Francesca Vitulo, consulente legale Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus

Il legislatore, attraverso l'introduzione dell'amministratore di sostegno e "ritoccando" le norme che disciplinano l'interdizione e l'inabilitazione, ha cercato di valorizzare le capacità della persona interdetta, inabilitata o beneficiaria dell'amministrazione di sostegno.

La chiave di lettura di detta legge può essere, pertanto, a mio avviso, costituita dall'ascolto del soggetto debole, dal rispetto della sua identità, dei suoi desideri, della sua volontà: solo seguendo detta interpretazione è possibile dare vita ad uno strumento giuridico di tutela veramente efficace, in grado di operare "su misura" in base al reale bisogno della persona.

L'amministrazione di sostegno, in particolare, va a coniugare in maniera equilibrata le esigenze rappresentate da un lato dall'interesse del beneficiario ad una vita dignitosa e, per quanto possibile, autonoma e dall'altro lato dalla tutela del beneficiario stesso e dei terzi.

L'amministratore di sostegno, se correttamente impiegato, può costituire lo strumento di tutela giuridica "principe" in grado di consentire ai soggetti deboli di dare piena attuazione alla propria identità e di potere così tendere alla piena realizzazione di sé.

Francesca Vitulo

Avvocato del Foro di Bologna

Relazione presentata al Forum: L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Analisi e prospettive di un nuovo strumento giuridico a favore delle persone prive di autonomia - 22 giugno 2004, Oratorio San Filippo Neri, Bologna